



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Udine

N. prot. 1941/2016

Al signor Questore Udine
Al signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Udine
Al signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Amaro
Al signor Dirigente Sezione Polizia Stradale di Tolmezzo
Al signor Dirigente Sottosezione Polizia Stradale di Palmanova
Al signor Dirigente Sezione Polizia Ferroviaria Udine
Al signor Dirigente Commissariato P.d.S. Cividale
Al signor Dirigente Settore Polizia di Frontiera Tarvisio
Al signor Comandante Provinciale dei Carabinieri Udine
Al signor Comandante R.O.N.O. Carabinieri Udine
Al signor Comandante Compagnia Carabinieri Tarvisio

Al signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Udine
Al signor Comandante Compagnia della Guardia di Finanza Tarvisio

Ai Comandanti della Polizia locale di tutti i Comuni della Provincia di Udine Loro sedi

Al Comandante del Corpo della Polizia Provinciale Locale di Udine

Ai magistrati togati ed onorari in servizio presso questo Ufficio sede
Ai responsabili delle aliquote delle Sezioni di p.g. presso questo Ufficio sede
Alla segreteria amministrativa di questo Ufficio sede

e, per conoscenza,
al Tribunale – sezione penale - Udine
al signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste

Prime linee-guida sull'applicazione della L. 23.3.2016 n. 41 "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali nonché disposizioni di coordinamento al Decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 e al Decreto legislativo 28.8.2000 n. 274" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24.3.2016 ed entrata in vigore il giorno successivo

Premessa

L'immediata entrata in vigore, senza l'ordinaria *vacatio legis* di quindici giorni, di un testo di legge profondamente innovativo in tema di omicidio da incidente stradale e di lesioni da incidente stradale impone allo scrivente l'urgente emanazione delle seguenti linee-guida, onde risolvere i primi dubbi applicativi manifestati dalla polizia giudiziaria del circondario.



Questo Ufficio si riserva d'integrare il presente documento all'esito di un successivo più meditato esame nonché sulla base delle prime esperienze applicative concrete.

Il nuovo assetto normativo: principali conseguenze

Come noto, a seguito dell'intervento normativo suddetto i delitti derivati da incidente stradale sono tre:

- omicidio stradale ex art. 589 *bis* c.p.;
- lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 *bis* c.p.;
- lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. .

Va innanzitutto puntualizzato che, essendo il nuovo regime sanzionatorio peggiorativo rispetto a quello precedente, le modifiche valgono soltanto per i reati commessi dal 25.3.2016 in poi. Per i reati stradali commessi fino al 24.3.2016, invece, continuano a trovare applicazione le norme anteriormente vigenti.

Ciò detto, una prima ovvia osservazione è quella per cui le contravvenzioni di guida in stato d'ebbrezza e di guida in stato d'intossicazione da stupefacenti rappresentano ora circostanze aggravanti dell'omicidio stradale e delle lesioni stradali gravi o gravissime, ma costituiscono sempre ipotesi autonome di reato, non assorbite dalle nuove disposizioni. Identico discorso vale per i reati di fuga e di omissione di soccorso. Ne deriva che, ad esempio, in caso di omicidio stradale od in caso di lesioni stradali gravi da parte di un soggetto in stato d'ebbrezza ex *lett. b)* ovvero ex *lett. c)* dell'art. 186 c.d.s., si deve procedere per entrambi i reati, e cioè sia per la contravvenzione che per il delitto, sicché è opportuno venga redatta un'unica comunicazione di notizia di reato per entrambe le fattispecie.

Altra ovvia osservazione è quella per cui, se l'autore dell'omicidio stradale o delle lesioni stradali rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato d'ebbrezza alcolica o dell'alterazione da stupefacenti, egli si rende responsabile del reato di cui all'art. 186 VII c. c.d.s. e/o del reato di cui all'art. 187 VIII c. c.d.s. . Se poi, all'esito della procedura coattiva descritta dal comma 3 *bis* dell'art. 359 *bis* c.p.p. (di cui si dirà appresso), egli risulterà effettivamente in stato d'ebbrezza alcolica od in stato di alterazione da stupefacenti, si renderà responsabile pure del reato di cui all'art. 186 II c. *lett. b)* o *lett. c)* c.d.s. e/o del reato di cui all'art. 187 primo comma c.d.s., oltre che del reato di cui all'art. 589 *bis* c.p. o dell'art. 590 *bis* c.p. .

Le più rilevanti conseguenze della nuova disciplina riguardano, però, il delitto di lesioni stradali. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, infatti, le lesioni stradali erano sempre procedibili a querela a prescindere dalla loro gravità ed appartenevano alla competenza del Giudice di Pace – salvo il caso delle lesioni colpose aggravate commesse da soggetto in stato d'ebbrezza alcolica ex art. 186 II c. *lett. c)* c.d.s. o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti –. Invece ora, quando sono gravi o gravissime, sono sempre procedibili d'ufficio e vanno rimesse alla competenza del Tribunale in composizione monocratica.

Dunque in sintesi, per le lesioni in cui v'è stata la guarigione entro i 40 giorni:

- continua ad applicarsi l'art. 590 c.p., sicché rimangono ferme la procedibilità a querela e la competenza del Giudice di Pace;
- nulla è innovato circa l'attività della Polizia Giudiziaria: quest'ultima continuerà a predisporre la relazione ex art. 11 D. Lv. 274/2000, che è destinata ad essere trattata dinanzi al competente

Giudice di Pace nel caso in cui la parte lesa proponga tempestiva querela, ed è invece destinata ad essere archiviata nel caso contrario;

- qualora l'incidente sia stato cagionato da soggetto in stato d'intossicazione alcolica ex art. 186 II c. *lett. b)* ovvero *lett. c)* c.d.s. o da soggetto in stato di alterazione da stupefacenti ex art. 187 c.d.s., la polizia giudiziaria dovrà redigere separata c.n.r. diretta a questa Procura e destinata ad avviare il procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico;
- analogamente, va fatta oggetto di separata c.n.r., destinata ad avviare a sua volta un procedimento penale di competenza del Tribunale monocratico, l'eventuale commissione del reato ex art. 189 I e VI c. c.d.s. e del reato ex art. 189 I e VII c. c.d.s.;
- la commissione dei reati ex art. 186 c.d.s. o ex art. 187 c.d.s. o ex art. 189 c.d.s. non è circostanza aggravante del reato di lesioni colpose guarite entro i 40 giorni;
- a sua volta non è circostanza aggravante del reato di lesioni colpose guarite entro i 40 giorni la commissione delle tre infrazioni al codice della strada espressamente menzionate al quinto comma dell'art. 590 *bis* c.p.;
- l'eventuale remissione di querela (che solitamente segue l'avvenuto risarcimento del danno) costituisce causa estintiva del reato.

All'opposto, quando le lesioni si profilano come gravi o gravissime, e dunque pure nel caso, frequentissimo nella pratica quotidiana, in cui la guarigione non è stata raggiunta entro i 40 giorni:

- si applica il nuovo art. 590 *bis* c.p., sicché il reato è procedibile d'ufficio e va rimesso alla competenza del Tribunale in composizione monocratica;
- la Polizia Giudiziaria deve predisporre c.n.r. – che è bene sia unica, ad evitare duplicazioni di procedimenti – non solo per tale delitto, ma anche per tutti i reati contestualmente commessi e procedibili d'ufficio: dunque per quelli ex art. 186 II c. *lett. b)* o *lett. c)* c.d.s., ex art. 187 c.d.s., ex art. 189 I e VI c. c.d.s. e/o I e VII c. c.d.s.;
- in caso di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato d'ebbrezza alcolica o dell'alterazione da stupefacenti, vanno comunque ravvisati i reati ex art. 186 VII c. e 187 VIII c. c.d.s., a prescindere dal fatto che, a seguito di prelievo forzoso, sia possibile ricostruire il tasso alcolemico ovvero l'intossicazione da stupefacenti;
- va qui ricordato, a proposito dell'intossicazione da stupefacenti, che da tempo la giurisprudenza è orientata ad escludere il reato ex art. 187 I c. c.p. per il solo fatto che vi sia presenza di metaboliti da sostanze stupefacenti nelle urine o nel sangue o in altri reperti biologici del soggetto, dato che tale presenza può durare per diversi giorni, sicché per ravvisare il reato in questione è indispensabile individuare il momento dell'assunzione: dunque tale circostanza deve venire ricavata dagli elementi di prova disponibili (ad esempio, dalle dichiarazioni di testimoni oculari) o desunta dalla sintomatologia presentata dal soggetto e riferita, con la massima precisione possibile, dalla Polizia giudiziaria intervenuta;
- la Polizia Giudiziaria deve porsi sempre il problema del sequestro probatorio dei veicoli interessati dall'incidente, magari avviando un'interlocuzione con il sostituto procuratore di turno: infatti è ragionevole attendersi che il nuovo sistema normativo comporterà il frequente ricorso ad accertamenti peritali sui veicoli per accertare l'esatta dinamica del sinistro; tale previsione si fonda sull'impossibilità di definire il procedimento mediante remissione della querela, sulla sussistenza di una più severa cornice sanzionatoria e sull'introduzione di una robusta attenuante qualora le lesioni non siano attribuibili a colpa esclusiva dell'autore;
- la Polizia giudiziaria deve porsi pure il problema dell'esercizio della facoltà di arresto in flagranza dell'autore dell'incidente, ed anche a tal fine è indispensabile un'interlocuzione con il sostituto procuratore di turno – il quale potrà sempre disporre, in alternativa alla custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari –;
- ma soprattutto la Polizia giudiziaria deve porsi immediatamente il problema se al momento in cui si verifica l'incidente appaia profilabile taluna delle aggravanti che rendono il reato procedibile d'ufficio: non si pongono questioni se il primo referto formula una prognosi

riservata od indica la presumibile durata della malattia in un periodo superiore a 40 giorni o descrive una situazione idonea ad integrare altra circostanza aggravante (ad esempio, l'indebolimento permanente di una funzione, la perdita di un arto, ecc.); il problema esiste, invece, se il primo referto indica una durata della malattia inferiore ai 40 giorni;

- in tali casi, è bene che la Polizia giudiziaria espressamente inviti la persona offesa (o le persone offese), conservando traccia scritta di tale invito, a far recapitare sollecitamente ai medesimi uffici di p.g. che hanno rilevato l'incidente l'eventuale documentazione medica sopravvenuta attestante che la malattia ha superato i 40 giorni: ove si verifichi tale situazione, la Polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d'ufficio e comportarsi di conseguenza;
- infine, come regola generale, la Polizia giudiziaria dovrà effettuare con la massima diligenza i rilievi fotografici e descrittivi dell'incidente e dello stato dei luoghi, e ciò in particolare quando fin dall'inizio appaia plausibile desumere che ci si trovi dinanzi ad un fatto di lesioni procedibili d'ufficio.

Analoghe sono le conseguenze che riguardano il delitto di omicidio stradale, per cui si può rinviare a ciò che s'è appena detto a proposito delle lesioni gravi o gravissime. Può inoltre aggiungersi che:

- la Polizia giudiziaria dovrà prendere immediato contatto con il sostituto procuratore di turno per verificare se ci si trovi dinanzi ad un caso di arresto obbligatorio in flagranza ovvero ad un caso di arresto facoltativo in flagranza, ed in tale secondo caso per verificare se è opportuno esercitare tale facoltà;
- in ogni ipotesi di arresto, il magistrato di turno valuterà se disporre la traduzione in carcere dell'arrestato ovvero se farlo condurre agli arresti domiciliari, tenuto conto delle circostanze del fatto e della personalità del suo autore;
- salvo il caso in cui la dinamica del fatto appaia assolutamente chiara ed insuscettibile di qualsiasi ricostruzione alternativa, la Polizia giudiziaria dovrà procedere al sequestro probatorio dei veicoli coinvolti nell'incidente, onde assicurarne la futura sottoposizione a perizia tecnica.

Principali problemi

Le nuove regole procedurali comporteranno parecchi problemi, alcuni dei quali sono fin d'ora apparsi evidenti a qualche ufficio di polizia giudiziaria, che li ha pertanto rappresentati a questa Procura. Questi ultimi vengono ora sintetizzati in forma di quesito, con appresso indicata la soluzione rispettivamente più ragionevole.

1. *Può la Polizia giudiziaria accontentarsi delle risultanze del primo referto ospedaliero, ai fini della verifica della procedibilità d'ufficio?* La risposta preferibile è negativa, tenuto conto del fatto che la Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che, agli effetti della sussistenza dell'aggravante delle lesioni gravi, debbano farsi rientrare nel computo dei 40 giorni pure i tempi necessari per la convalescenza ed il riposo dipendenti dalla malattia. Una buona cautela appare quella, appena suggerita, d'invitare la persona offesa a produrre alla Polizia giudiziaria la documentazione medica attestante il supero dei 40 giorni: l'invito – che è opportuno venga formulato sempre, come regola generale – dovrebbe venire attuato soprattutto nel caso in cui la documentazione ospedaliera indichi una prognosi non lontana dal limite dei 40 giorni. Pertanto, dopo che sono passati 40 giorni dall'incidente, se la persona offesa non ottemperi all'invito e non produca alcunché, la Polizia giudiziaria può ritenere fondatamente che il reato sia procedibile a querela. Ciò non esclude la possibilità che la persona offesa sporga una successiva denuncia alla medesima Polizia giudiziaria o ad un altro Ufficio o direttamente a questa Procura, lamentando una durata della malattia e dell'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. In tal caso, la

Polizia giudiziaria dovrà ritenere il delitto procedibile d'ufficio e comportarsi di conseguenza. E' ovvio, infine, che nei casi dubbi questa Procura dovrà farsi carico del problema dell'individuazione della durata esatta della malattia, disponendo apposita consulenza medico-legale.

2. *E' vero che la procedura dei prelievi coattivi ora prevista per i conducenti che rifiutino i test ex artt. 186 e 187 c.d.s. confligge con l'art. 224 bis c.p.p., nella parte in cui tale norma vieta espressamente tutte le operazioni che possano mettere in pericolo l'integrità fisica o provocare sofferenze di non lieve entità alla persona?* Va data risposta negativa: certamente il legislatore non ha previsto un così preciso ed apparentemente "inesorabile" meccanismo di prelievo coattivo, per permettere che esso venga aggirato solo perché può provocare una qualche sofferenza. Dunque deve ritenersi che il prelievo del sangue mediante la consueta puntura con una siringa sterile sia un'operazione che, salvo casi assolutamente eccezionali, provochi una sofferenza di lieve entità, come tale compatibile con l'art. 224 bis c.p.p. .
3. *Il sanitario chiamato ad effettuare il prelievo è ausiliario di p.g. od è consulente del P.M.?* Tenuto conto del fatto che la procedura descritta dall'art. 359 bis comma 3 bis c.p.p. deve svolgersi entro tempi brevissimi per assicurare l'attendibilità del risultato, è preferibile ritenere che si tratti di ausiliario di p.g. – o meglio di ausiliari di p.g., dal momento che i sanitari intervenienti sono di regola il medico o l'infermiere che effettua il prelievo ed il medico od il tecnico di laboratorio che analizza il reperto –. Ciò vuol dire che l'intervento del giudice per le indagini preliminari avverrà di regola dopo l'esecuzione delle operazioni e si limiterà a convalidarle, se ve ne sono i presupposti – fermo restando il fatto che, in difetto di convalida, si porrebbe il problema dell'invalidità delle operazioni e della conseguente inutilizzabilità del loro risultato –.
4. *Qual è la corretta procedura da seguire nel caso di un ferito incosciente, che dunque non può esprimere un valido consenso?* Innanzitutto in tale caso va verificato se l'accertamento clinico dell'intossicazione alcolica o da stupefacenti s'inserisce nell'ambito del normale protocollo medico-terapeutico attivato in occasione del ricovero della persona in conseguenza del sinistro: in caso affermativo, non si pone alcun problema ed il dato acquisito dalle autorità sanitarie sarà pienamente utilizzabile nel processo penale. Nel caso opposto, e cioè nel caso in cui il personale ospedaliero non ritenga di procedere a tale accertamento poiché non previsto dal protocollo medico-terapeutico, può farsi applicazione analogica dell'art. 359 bis comma 3 bis c.p.p., nel rilievo che l'impossibilità di esprimere un valido consenso sia equivalente al rifiuto. Infatti si prospetta comunque l'esigenza di garantire l'immediata esecuzione degli accertamenti, sotto pena in difetto della loro inutilità. Pertanto il pubblico ministero dovrà adottare, anche oralmente, il decreto menzionato dalla norma ora citata e dovrà in seguito confermarlo per iscritto e richiederne la convalida al giudice per le indagini preliminari, mentre la polizia giudiziaria dovrà dare immediata notizia delle operazioni al difensore dell'interessato (di fiducia od in mancanza d'ufficio), il quale ha facoltà di assistervi senza che ciò possa comportare pregiudizio alle operazioni.
5. *E' opportuno il sequestro probatorio nei casi menzionati dall'art. 590 bis comma quinto c.p.?* Ad avviso dello scrivente, il sequestro probatorio diverrà la regola non solo nel caso del quesito, ma in tutti i casi di lesioni personali stradali procedibili d'ufficio (ed a più forte ragione in tutti i casi di omicidio stradale), salvo che la dinamica non appaia assolutamente chiara ed insuscettibile di ricostruzioni alternative. Dunque di norma il sequestro probatorio non è solo opportuno, ma necessario. E' evidente che aumenteranno a dismisura i sequestri dei veicoli, con le correlate problematiche degli affidamenti in custodia a depositari autorizzati e dell'esecuzione di consulenze e di perizie sui veicoli: ma il meccanismo

legislativo, che prevede un forte inasprimento delle sanzioni, temperato da un'importante attenuante nel caso in cui l'evento non sia dovuto a colpa esclusiva del colpevole, fa presagire tale conseguenza come inevitabile.

6. *Qual è il raccordo fra le modifiche dell'art. 189 c.d.s., che non permettono l'arresto del conducente che nelle 24 ore successive all'incidente si mette a disposizione della Polizia giudiziaria, e le modifiche dell'art. 380 c.p.p., che prevedono l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per l'omicidio colposo stradale nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 589 bis c.p.?* Va risposto che l'art. 189 comma 8 c.d.s. esclude l'arresto per il conducente che rimanga sul posto solo per il delitto di lesioni personali colpose previsto dall'art. 590 c.p., e non per quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'art. 590 bis c.p. né per quello di omicidio stradale previsto dall'art. 589 bis c.p. . Dunque l'intenzione del legislatore è quella di mantenere ferme le nuove e più severe norme sull'arresto obbligatorio o facoltativo rispettivamente previste dagli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. . Pertanto il comma 8 bis dell'art. 189 c.d.s., che esonera dall'arresto il conducente che entro 24 ore si metta a disposizione della polizia giudiziaria, riguarda solo il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato lesioni personali colpose ex art. 590 c.p. e non invece il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis c.p. né il caso della fuga dopo un incidente che ha provocato l'omicidio stradale ex art. 589 bis c.p. . Per completezza, va detto che per tali ipotesi ci si può chiedere se sussiste lo stato di quasi flagranza ex art. 382 c.p.p.: la Corte di Cassazione ha già risolto la questione, affermando che l'arresto fuori flagranza per il reato di cui all'art. 189 comma 6 è consentito non solo all'interno delle 24 ore, ma anche dopo. Pertanto, in tutti i casi di fuga dopo un incidente stradale con esito mortale o con esito di lesioni gravi o gravissime, l'arresto sarà sempre consentito, qualora le ricerche della Polizia giudiziaria, iniziate subito dopo la commissione del reato, si siano protratte ininterrottamente fino al rintraccio dell'autore del reato.

Fin qui le prime sommarie ed urgenti indicazioni, alle quali questo Ufficio si riserva di formulare successive integrazioni in prosieguo.

I destinatari delle presenti linee-guida vorranno darne comunicazione a tutti i dipendenti uffici, comandi ed articolazioni. La segreteria amministrativa di questo Ufficio le trasmetterà a tutti i dipendenti, per opportuna conoscenza e norma. Il documento verrà altresì inserito nel sito Internet dell'Ufficio.

Udine 31 marzo 2016



Il Procuratore della Repubblica
Antonio De Nicolò